



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

(Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

I

La legge del 19 giugno 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 41, rubrica

Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per accordare l'accesso ai partecipanti svizzeri

Titolo dopo l'art. 41

Sezione 1a: Riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

Art. 41a Obbligo di riconoscimento

¹ Le sedi di negoziazione con sede all'estero necessitano previamente di un riconoscimento della FINMA se:

- a. presso queste sedi vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se esse consentono in altro modo il commercio di simili titoli di partecipazione; e

RS

¹ RS **958.1**

- b. i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione svizzera.

² Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di titoli di partecipazione:

- a. che sono quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione con il consenso esplicito dell'emittente dato prima del 30 novembre 2018;
- b. che sono stati quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione prima del 30 novembre 2018; e
- c. il cui emittente si assume presso la borsa in questione gli obblighi connessi con la quotazione o l'ammissione al commercio.

³ Il riconoscimento decade non appena la sede di negoziazione ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l'articolo 41c capoverso 2.

Art. 41b Condizioni per il riconoscimento e procedura

¹ La FINMA accorda il riconoscimento su richiesta, se la sede di negoziazione estera:

- a. sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e
- b. non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.

² Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.

Art. 41c Pubblicazione di elenchi

¹ La FINMA pubblica un elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute.

² Il Consiglio federale pubblica un elenco delle Giurisdizioni di cui all'articolo 41b capoverso 1 lettera b.

Art. 163a Disposizioni transitorie della modifica ...

Le sedi di negoziazione estere che, all'entrata in vigore della modifica del ..., dispongono di un riconoscimento della FINMA ai sensi dell'ordinanza del 30 novembre 2018² concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera non necessitano di un nuovo riconoscimento secondo l'articolo 41a.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² RS 958.2

² Essa è limitata a cinque anni. Il Consiglio federale può prorogarla ogni volta di cinque anni al massimo, se al momento della proroga l'elenco di cui all'articolo 41c capoverso 2 contiene almeno una Giurisdizione.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.